



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Art. 1

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 7/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è sostituito dal seguente:
"2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni di Comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente."
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 7/2010 è sostituita dalla seguente:
"b) la Provincia o l'Unione dei Comuni per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;"

Art. 2

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 7/2010)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 7/2010 sono aggiunte le seguenti:
"a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;
a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria;"
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 7/2010 è sostituita dalla seguente:
"b) nei confronti delle singole Province o delle Unioni di Comuni, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni non limitrofi, ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;"

Art. 3

(Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 7/2010)

1. Il comma 4 dell'articolo 17-bis della l.r. 7/2010 è abrogato.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17-bis della l.r. 7/2010 è inserito il seguente:
"5-bis. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 44 del d.p.r. 327/2001 l'indennità per la servitù di allagamento dovrà tener conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti."
3. Il comma 6 dell'articolo 17-bis della l.r. 7/2010 è sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, per le aree assoggettate a servitù di allagamento non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni."

Art. 4
(Abrogazioni)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/2010 è abrogato.

Art. 5
(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/2 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE